

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre
(d'ora in poi denominato "Dipartimento")

e

l'Unione Camere Penali Italiane
(di seguito denominata "UCPI")

OGGETTO: favorire la formazione degli studenti universitari sul funzionamento del processo penale e sull'attuazione del diritto costituzionale di difesa.

Vista

- l'autonomia decisionale delle singole università e, quindi, dell'Università degli Studi Roma Tre;
- l'istituzione di modalità alternative di didattica prevista dal Consiglio di Dipartimento;

premesse che

il Dipartimento

- promuove e favorisce le modalità alternative di didattica anche nell'ottica dell'armonizzazione dei modelli di insegnamento europei, attraverso la creazione di occasioni di scambio culturale con gli organismi rappresentativi delle professioni forensi;

l'UCPI

- ha tra i propri scopi statutari quello di *"promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica"* (art. 2, lett. a) Statuto UCPI), nonché l'obiettivo di *"promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale,*

a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione" (art. 2, lett. d) Statuto UCPI);

- svolge un'attività di formazione specifica per i difensori di ufficio, in parallelo ai consigli degli Ordini degli Avvocati;
- con provvedimento del CNF (Consiglio Nazionale Forense), adottato ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del Regolamento dell'11 aprile 2013 recante "*Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative*", è stata inserita nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- considera positiva la collaborazione con le università, al fine di contribuire a rendere efficace il sistema formativo in tema di legalità e competenza al servizio della formazione degli studenti universitari nelle materie penalistiche;
- con le singole Camere Penali contribuisce alla formazione degli studenti universitari con accordi e iniziative;

le parti convengono quanto segue

Articolo 1 – Finalità dell'Accordo

Per il raggiungimento degli obiettivi esposti in premessa, il Dipartimento e l'UCPI (di seguito denominate "le parti") accettano di procedere ad una reciproca collaborazione e, agendo secondo la propria responsabilità, si impegnano, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e dei principi di autonomia didattica, ad agevolare la formazione e l'orientamento professionale degli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre.

In particolare, il presente Protocollo d'intesa sancisce la volontà delle parti di attivare una programmazione congiunta per la realizzazione di incontri formativi con gli studenti, che prevedano la frequentazione guidata delle aule di giustizia nel settore penale, degli istituti di pena, nonché la partecipazione agli eventi organizzati dall'UCPI.

Articolo 2 – Impegni delle parti

Il Dipartimento si impegna a:

diffondere presso gli studenti il presente Protocollo d'intesa e a garantirne l'attuazione.

L'UCPI si impegna a:

organizzare, programmare ed attuare gli incontri con gli studenti presso le sedi giudiziarie per la partecipazione guidata alle udienze e presso gli istituti di pena, secondo il prospetto organizzativo di cui all'Allegato A), che è parte integrante il presente Protocollo.

Articolo 3 – Organi operativi

L'attuazione del presente Protocollo e l'esecuzione dei progetti sarà demandata da parte dell'UCPI all'Osservatorio denominato "Progetto Università", di seguito indicato come "Osservatorio", che vi provvederà attraverso i propri componenti, anche avvalendosi dei singoli iscritti alle camere penali territoriali, i cui nominativi e recapiti saranno indicati al Dipartimento.

Il Dipartimento, assicurando la necessaria cooperazione per la migliore organizzazione del Protocollo, individuerà i propri referenti ed i relativi nominativi e recapiti saranno comunicati all'UCPI ed all'Osservatorio.

Sarà, inoltre, favorita la partecipazione, in funzione organizzativa, di rappresentanze studentesche, cui potranno essere delegati compiti organizzativi.

Articolo 4 – Durata ed oneri

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario per il Dipartimento.

Articolo 5 – Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Roma Tre garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale e degli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Roma Tre, o coloro che svolgano tirocinio obbligatorio ai fini dell'esame di Stato, o siano beneficiari di borse di studio o contratti di collaborazione a qualunque titolo, impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo in qualsiasi luogo, anche estraneo all'Università, secondo le norme generali, e riconoscendo a tutti gli effetti tali attività quali parte integrante della propria attività didattica. Si intendono comprese tutte le attività istituzionali o meno, ordinarie o straordinarie, assunte o conferite loro, comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e

sociale, nulla escluso ed eccettuato. In questi ultimi casi lo Studente è coperto anche durante gli spostamenti, effettuati anche con mezzi pubblici e/o privati, purché preventivamente autorizzati per iscritto dalla competente Autorità didattica.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per la finalità del Protocollo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata nel pieno rispetto dei testi normativi di riferimento quali il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il Regolamento Europeo 2016/679 ("*General Data Protection Regulation* 679/2016 – GDPR"). Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre e l'Unione Camere Penali Italiani.

Articolo 7 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) D.L.gs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", si impegna, per le attività eventualmente svolte dagli studenti, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) ad adempiere agli obblighi di formazione generale e specifica sulla sicurezza ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) ad adempiere agli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) D. Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Per quanto sopra disposto, relativamente agli studenti dell'Università degli Studi Roma Tre, risponderà l'Università stessa.

Articolo 8 – Sottoscrizione

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Prof. Antonio Carratta

Per l'Unione Camere Penali Italiane
Presidente Avv. Francesco Petrelli

Allegato A)

Premesso che:

- l'Unione Camere Penali Italiane ha approvato, in data 20 ottobre 2022, il “Progetto Formazione Giovani”, così prevedendo la possibilità di far partecipare gruppi di studenti universitari, in veste di spettatori, alle udienze nel settore penale, con l'assistenza di avvocati penalisti, iscritti alle camere penali territoriali, e, altresì, con l'assistenza dei componenti l'Osservatorio “Giovani ed Open Day” dell'UCPI, cui è stata originariamente demandata l'organizzazione territoriale di dettaglio degli incontri medesimi;
- **con delibera della Giunta UCPI del 20 febbraio 2024 è stato costituito l'Osservatorio “Progetto Università”, cui è stato demandato integralmente il progetto.**

Salve diverse necessità organizzative dettate da specifiche esigenze territoriali, si stabilisce quanto segue:

- gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, per il tramite del Dipartimento, anche a mezzo di proprie rappresentanze studentesche, faranno pervenire ai referenti dell'Osservatorio, la richiesta di partecipazione guidata alle udienze penali presso i Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Roma;
- i referenti dell'Osservatorio, in base alle richieste ricevute, organizzeranno gli incontri presso i Tribunali del distretto, in collaborazione con le camere penali territoriali;
- l'individuazione delle udienze cui gli studenti parteciperanno potrà essere stabilita di concerto con l'Autorità Giudiziaria, a cui dovrà essere, in ogni caso, preventivamente comunicata, con congruo anticipo, la presenza degli studenti nelle aule di giustizia;
- preliminarmente alla partecipazione all'udienza, gli avvocati incaricati indicheranno agli studenti l'oggetto dei processi cui essi assisteranno, ponendo in particolare risalto il rispetto del diritto di difesa e di parità tra le parti, ai fini dell'attuazione del diritto ad un giusto ed equo processo e all'indipendenza della giurisdizione;
- potranno essere organizzati, anche attraverso piattaforme telematiche, incontri con gli studenti per la preventiva e/o successiva interlocuzione in ordine ai processi prescelti;
- gli studenti partecipanti al progetto dovranno essere iscritti almeno al terzo anno del corso di laurea in giurisprudenza ed aver sostenuto l'esame di diritto costituzionale;
- si tenterà di garantire la continuità processuale al fine di consentire a ciascun gruppo di studenti di seguire per intero i processi;
- analogo schema organizzativo, salvo diverse esigenze che dovessero emergere, sarà assunto in occasione delle visite presso gli istituti di pena.

Il presente Allegato A) è parte integrante il Protocollo d'intesa cui si riferisce.